

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3678

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale della Liguria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1998

—————

Statizzazione della scuola legalmente riconosciuta della
Accademia ligustica di belle arti di Genova

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della statizzazione della scuola legalmente riconosciuta dell'Accademia di belle arti di Genova è da tempo all'attenzione degli enti locali e delle forze politiche liguri.

Diverse iniziative sono state assunte, al riguardo, negli ultimi anni: in data 11 novembre 1987, una proposta di legge è stata presentata alla Camera dei deputati da tutti gli eletti in Liguria (atto Camera n. 1863, X legislatura); il 15 ottobre 1989, con deliberazione n. 10, il consiglio regionale della Liguria approvò la presentazione di una proposta di legge alle Camere ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione per la statizzazione della scuola legalmente riconosciuta dell'Accademia ligustica di belle arti di Genova (atto Camera n. 3848, X legislatura). Ad oggi, considerato che la proposta di iniziativa del consiglio regionale non è stata esaminata dagli organi nazionali a seguito della scadenza della legislatura parlamentare, si è resa necessaria ed urgente la ripresentazione di una proposta analoga.

La richiesta di statizzazione appare del tutto fondata. Attualmente, infatti, la Liguria è una delle tre sole regioni (le altre sono l'Umbria e la Basilicata) sprovviste di una Accademia di belle arti statale, a fronte dell'avvenuta istituzione, nell'ultimo decennio, di undici nuove Accademie da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Va rilevato in proposito che negli ultimi anni si è accentuata considerevolmente, in Liguria, la richiesta da parte dei giovani di poter accedere a corsi regolari nell'ambito delle discipline artistiche di ordine superiore.

Questa richiesta è motivata dall'esistenza di tre licei artistici a Genova (uno statale, uno comunale e uno religioso), di un liceo

artistico a Savona e dei due istituti d'arte di Chiavari ed Imperia, oltre all'istituto statale d'arte di Acqui Terme i cui diplomati si orientano in parte a frequentare i corsi dell'Accademia genovese.

Le domande di iscrizione ai corsi dell'Accademia ligustica non statale sono ulteriormente aumentate con l'entrata in vigore del decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 marzo 1972, e successive modificazioni; tale decreto, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 24 marzo 1972, prevede l'obbligo del possesso di un diploma di licenza di Accademia di belle arti ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.

Per riscontrare le esigenze della popolazione scolastica ligure, gli enti locali hanno a tutt'oggi, con notevole impegno finanziario, sostenuto gli sforzi dell'Accademia ligustica nell'allestire i corsi di insegnamento, corsi che con decreto del 12 maggio 1979, il Ministero della pubblica istruzione, dopo l'esito positivo di accertamenti ispettivi, ha riconosciuto legalmente.

Il riconoscimento legale del titolo di studio, rilasciato al termine del quadriennio, richiama un crescente numero di allievi a iscriversi all'Accademia ligustica. Questa realtà, di per sè positiva, rende ormai non più sostenibile, da parte del comune e della provincia di Genova e della stessa regione, l'onere di gestione di corsi che per la loro finalità e per la loro obbligatorietà, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, non possono essere più considerati come un problema di cultura locale, ma rientrano in modo preciso nei compiti istituzionali dello Stato nel campo dell'insegnamento artistico.

Va sottolineato, inoltre, che l'Accademia ligustica di belle arti, ente morale riconosciuto, è stata fondata a Genova nel 1751

ed è, quindi, la seconda in Italia – in ordine di tempo – tra le Accademie di valore storico (la prima è quella di Venezia); essa ha svolto e svolge un ruolo importante nell'ambito della promozione culturale, artistica e formativa, oltre che in campo musicale. Inspiegabilmente, tuttavia, l'Accademia ligustica è stata esclusa dall'inserimento nel novero delle Accademie di Stato, come invece è accaduto per tutte quelle di tradizione storica ed anche per altre di notevole e più recente istituzione.

Da ultimo, nel sottolineare che l'auspicata statizzazione concerne unicamente i corsi legalmente riconosciuti gestiti dall'Accademia e non già l'esistenza istituzionale dell'Ente, che comprende – come è noto – anche strutture della conservazione (museo, laboratorio di restauro, di addestramento e ricerca nel settore dei beni culturali) e culturali (biblioteca, laboratorio tecnologico), si precisa che la statizzazione medesima consentirebbe, tra l'altro, di destinare le sovvenzioni di cui alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, oggi finalizzate all'attività didattica, alla realizzazione di attività di promozione culturale più consone alle finalità della legge stessa.

Si segnala, infine, come ulteriore positivo elemento di valutazione, il formale impegno

del comune di Genova a mettere a disposizione dell'Accademia statale di belle arti i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

Per concludere, occorre rimarcare che la proposta di legge che si sottopone all'esame del Parlamento è legittimata dalla situazione di eccezionalità sopra richiamata. Essa ha anche carattere di urgenza per la situazione che, sul piano giuridico e sul piano economico, l'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 marzo 1972 ha creato per il funzionamento, anche in prospettiva, dell'Accademia ligustica.

Il presente disegno di legge, che segue sostanzialmente le linee della citata proposta di legge di iniziativa dei deputati liguri, (nuovo è soltanto l'articolo 5), consta di 7 articoli.

Dal primo al quarto essi attengono al trasferimento allo Stato della scuola dell'Accademia ligustica, del personale e del materiale.

L'articolo 5 concerne la messa a disposizione dei locali da parte del comune di Genova, mentre l'articolo 6 riguarda l'onere finanziario annuo da iscriverne al bilancio dello Stato.

L'articolo 7, infine, tratta di una norma transitoria relativa agli attuali studenti dell'Accademia ligustica.

RELAZIONE TECNICA

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11-ter, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, si forniscono i seguenti elementi tecnici integrativi di valutazione.

Il disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria non comporta diminuzione di entrate per il bilancio dello Stato. Esso comporta invece nuove spese a carico del bilancio statale.

Gli importi di tali spese, aventi natura di spese correnti e ricorrenti, ammontano per l'anno 1999 a lire 1.620.000.000.

Tale cifra è composta dalle seguenti voci aggregate:

1. Spese per il personale	
1.1. Direzione e Docenti	1.005.000.000
1.2. Personale A.T.A.	457.000.000
1.3. Modelli viventi	54.000.000
2. Spese per attività didattica	40.000.000
3. Spese generali di amministrazione	64.000.000

Ad un esame più analitico le spese per il personale, per la gran parte rappresentate dagli stipendi e dagli oneri riflessi per il personale dipendente, calcolate sulla base del vigente contratto nazionale di lavoro e della vigente normativa previdenziale, sono costituite dai dati ricavati dal bilancio di previsione della Accademia ligustica di Belle Arti per l'anno 1999 e risultano così composte:

1. SPESE PER IL PERSONALE	
1.1. Personale dipendente	
1.1.1. Direzione	L. 163.000.000
1.1.2. Biblioteca	» 65.000.000
1.1.3. Conservatore del Museo	» 75.000.000
1.1.4. Docenti	» 785.000.000
1.1.5. Amministrazione	» 172.000.000
1.1.6. Segreteria	» 143.000.000
1.1.7. Personale ausiliario	» 126.000.000
1.2. Prestazioni professionali	
1.2.1. Vice direzione	» 60.000.000
1.2.2. Docenti corsi legalmente riconosciuti	» 70.000.000
1.2.3. Docenti corsi liberi	» 25.000.000
1.2.4. Impresa pulizie	» 16.000.000

1.2.5. Modelli viventi	L.	54.000.000
1.2.6. Restauratore	»	27.000.000
1.2.7. Altre prestazioni professionali	»	20.000.000

2. INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE

2.1. Commissario governativo per gli esami	»	9.000.000
2.2. Viaggi e trasferte	»	1.000.000

Un esame analitico delle spese per attività didattica, calcolate sulla media delle spese di questo tipo degli ultimi anni, evidenzia come tali voci possano essere disaggregate nelle seguenti sottovoci:

3. SPESE PER ATTIVITÀ DIDATTICA

3.1. Attrezzature	L.	10.000.000
3.2. Consumi e manutenzioni	»	25.000.000
3.3. Altre spese attività didattica	»	5.000.000

4. SPESE PER ATTIVITÀ CULTURALI

4.1. Consumi e manutenzioni	»	5.000.000
4.2. Assicurazione opere d'arte	»	20.000.000
4.3. Conservazione e restauri	»	20.000.000
4.4. Catalogazione e aggiornamento biblioteca	»	6.000.000
4.5. Pubblicazioni del Museo	»	10.000.000
4.6. Altre spese attività culturali	»	5.000.000

Il totale delle spese generali di amministrazione può infine essere ripartito nelle seguenti sottovoci:

5. SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

5.1. Spese postali	L.	5.000.000
5.2. Spese telefoniche	»	15.000.000
5.3. Spese per energia elettrica	»	15.000.000
5.4. Assicurazioni	»	6.000.000
5.5. Cancelleria e stampati	»	8.000.000
5.6. Consulenze	»	30.000.000
5.7. Materiale di consumo per pulizie	»	3.000.000
5.8. Altre spese di amministrazione	»	4.000.000

Ai predetti oneri si propone che si provveda con gli stanziamenti annualmente iscritti ai capitoli della rubrica 9, Istruzione artistica, dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. A decorrere dal 1° settembre 1999 la scuola legalmente riconosciuta dell'Accademia ligustica, con sede a Genova, è trasferita alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di «Accademia statale di belle arti di Genova».

Art. 2.

(Personale)

1. Lo Stato provvede ad assumere nei ruoli ordinari delle Accademie di belle arti tutto il personale della scuola legalmente riconosciuta dell'Accademia ligustica, di cui alla allegata tabella A, che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) rientri nei limiti superiori di età previsti dalle vigenti leggi;

b) sia in possesso di tutti gli altri requisiti per il personale di ruolo dello Stato.

2. Al personale è riconosciuto il servizio prestato nella Accademia ligustica dalla data di assunzione nella scuola legalmente riconosciuta.

Art. 3.

(Ampliamento dei ruoli)

1. I ruoli organici del personale, insegnante e non insegnante, della Accademia di belle arti sono aumentati dei posti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

(Trasferimento beni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito allo Stato, senza oneri, tutto il materiale attualmente in uso all'Accademia ligustica.

Art. 5.

(Locali)

1. Il comune di Genova provvede a mettere a disposizione dell'Accademia di belle arti i locali occorrenti allo svolgimento dell'attività.

Art. 6.

(Norma finanziaria)

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti del bilancio dello Stato nei capitoli di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

(Norma transitoria)

1. Gli attuali studenti della scuola legalmente riconosciuta dell'Accademia ligustica entrano a far parte della Accademia statale di belle arti di Genova conservando il diritto di iscrizione all'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

TABELLA A

ORGANICO DELL'ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI
DI GENOVA

Direzione	1
Corsi fondamentali:	
Pittura	2
Storia dell'Arte	2
Anatomia	2
Tecniche dell'incisione	1
Materie complementari: 4 + 1 con funzioni anche di bibliotecaria	
Amministrativi:	
Direttore amministrativo	1
Coordinatore amministrativo ...	1
Collaboratori amministrativi	3
Ausiliari	3